

PROCEDURA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.4 ELETTROMIOGRAFI PIÙ N. 1 OPZIONALE DA DESTINARE A DIVERSE AZIENDE DEL SSR – CIG B25CBE4DCE.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

SOMMARIO

PREMESSE E NORME REGOLATRICI	3
OGGETTO DEL CONTRATTO.....	3
DURATA.....	3
CONSEGNA E INSTALLAZIONE E ALTRI SERVIZI CONNESSI	3
CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO. FATTURAZIONE	4
REVISIONE PREZZI.....	6
OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE	6
OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	7
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	8
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	8
INADEMPIMENTI E PENALI	8
RISOLUZIONE. RECESSO	9
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE	11
DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE	11
GARANZIA DEFINITIVA	12
CODICE DI COMPORTAMENTO. PATTO DI INTEGRITÀ.....	12
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.....	12
FORO ESCLUSIVO	12

PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. Costituiranno parte integrante e sostanziale del Contratto il presente Disciplinare, il Capitolato tecnico e relative appendici (*ove presenti*), i chiarimenti e le rettifiche rese in fase di gara, l'Offerta tecnica (*ove presente*), l'Offerta economica, il Patto di Integrità della Stazione Appaltante nonché, in ogni caso, i documenti eventualmente richiamati nel Contratto stesso, ancorché non materialmente allegati:
2. Il Contratto è regolato: a) da quanto previsto nel Contratto stesso e dai documenti, atti e normative nello stesso richiamati e/o allegati; b) dalle norme del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito anche e solo 'Codice'); c) dalle disposizioni dell'Allegato II.14 del Codice e dagli altri Allegati; d) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione; e) dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalla disposizioni richiamate nelle precedenti leggere; f) dalle norme in materia di contabilità applicabili alla Stazione appaltante; g) dal patto di integrità della stazione appaltante, allegato al contratto; h) dai principi di cui al codice di comportamento e al piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della stazione appaltante, consultabili sul sito della stessa; i) ove applicabili, dalle leggi, dai regolamenti, e, in generale, dalle norme nazionali ed europee applicabili in relazione al trattamento e/o alla protezione dei dati personali, così come modificate di volta in volta, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento" o "GDPR"), il D.Lgs. 196/2003 come novellato dalla normativa di adeguamento italiana di cui al D.Lgs. 101/2018 (Codice privacy), circolari, pareri, direttive, le linee guida e provvedimenti interpretativi adottati dall'Autorità di Controllo nazionale e/o delle competenti autorità europee.
3. In ipotesi di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato tecnico della Stazione Appaltante e quanto dichiarato nell'offerta tecnica del Fornitore, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico, fatta salva, comunque, l'ipotesi in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio di ARES Sardegna, previsioni, termini e/o condizioni di esecuzione della fornitura e dei servizi connessi migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato tecnico.
4. Nell'ipotesi in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità e/o disposizioni comunque obbligatorie non suscettibili di inserzione automatica e di diritto nel presente atto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con le clausole del Contratto stesso, la Stazione Appaltante ed il Fornitore potranno negoziare e pattuire le necessarie ed opportune modifiche ed integrazioni al contenuto del presente atto, sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Con la stipulazione del contratto il Fornitore si impegna ad eseguire le forniture e i servizi indicati nel contratto stesso, nel Disciplinare, nel Capitolato tecnico e relative appendici (*ove presenti*) e nell'offerta tecnica del fornitore, nei quantitativi, con la configurazione e le caratteristiche tecniche minime stabilite nel predetto Capitolato e/o con i requisiti migliorativi eventualmente offerti nella procedura.
2. Sono compresi nel prezzo delle forniture ed il Fornitore si obbliga, pertanto, ad eseguirli, i servizi connessi alle forniture stesse indicati nel Capitolato tecnico.
3. La fornitura ed i servizi connessi dovranno essere eseguiti con le modalità, nei termini ed alle condizioni tutte stabilite, oltre che nel contratto, nel Disciplinare di Richiesta di Offerta di offerta, nel Capitolato tecnico e relative appendici (*ove presenti*) e, laddove migliorative, nell'offerta tecnica formulata dal Fornitore nel corso della procedura.

DURATA

1. Il Contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione; relativamente alla prestazione del servizio di assistenza e manutenzione correttiva per 12 (dodici) mesi sulle apparecchiature offerte, il contratto avrà una durata pari a complessivi 12 (dodici) mesi dalla data di accettazione della fornitura.

CONSEGNA E INSTALLAZIONE E ALTRI SERVIZI CONNESSI

1. Le forniture oggetto del contratto dovranno essere eseguite dal Fornitore in conformità al Capitolato tecnico e relative appendici (*ove presenti*) e nel rispetto delle condizioni migliorative eventualmente offerte dal Fornitore, e dovranno essere consegnate ed installate esattamente nei luoghi e presso le unità operative previsti nel Capitolato tecnico e indicate negli ordinativi di fornitura emessi dalla Stazione Appaltante.
2. La consegna ed installazione delle forniture oggetto del Contratto dovrà essere eseguita dal Fornitore entro i termini e con le modalità indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali previste nel medesimo Capitolato.

3. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano ed installazione, rimozione e asporto dell'imballaggio, collaudo ed istruzione del personale, verifiche tecniche post installazione, messa in funzione dell'apparecchiatura ed ogni altra prestazione accessoria alla consegna. L'apparecchiatura dovrà essere consegnata unitamente alla manualistica d'uso e di manutenzione ed alle attestazioni e certificazioni di conformità indicate nel capitolato tecnico.

4. I servizi connessi alla fornitura, nonché le operazioni di verifica di conformità (collaudo), dovranno essere svolti dal Fornitore secondo le modalità, i termini e le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui al Capitolato stesso. Il collaudo verrà effettuato dal Fornitore in contraddittorio con i tecnici indicati ed incaricati da ARES Sardegna, previa relativa comunicazione inviata al Fornitore con un congruo anticipo, presso il luogo di consegna delle apparecchiature.

5. Il collaudo si intende superato solo se le verifiche di funzionalità di tutte le componenti nonché delle ulteriori attività a carico del fornitore, meglio specificate nel Capitolato tecnico, abbiano dato esito positivo ed i beni siano risultati conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico ed a quanto dichiarato dal Fornitore nell'offerta tecnica; tutti gli oneri e le spese del collaudo sono a carico del Fornitore.

6. In ipotesi di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale si intende e verrà considerata quale data di accettazione della fornitura, salvo diverso accordo tra le parti. Nell'ipotesi di esito negativo del collaudo e/o nel caso di esito negativo delle verifiche di conformità eventualmente eseguite dalla Stazione appaltante in corso d'opera, il Fornitore è obbligato a sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività e prestazione necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al Capitolato Tecnico. Resta salvo il diritto di ARES Sardegna, a seguito di secondo od anche successivo collaudo con esito negativo, di risolvere il contratto di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

7. Unitamente ai servizi sopra indicati, il Fornitore si obbliga a prestare in favore della Stazione Appaltante anche gli ulteriori servizi connessi all'esecuzione della fornitura previsti nel Capitolato tecnico e, precisamente, formazione del personale, garanzia per 12 (dodici) mesi con decorrenza dalla data del collaudo esperito con esito positivo, assistenza e manutenzione (correttiva) per 12 (dodici) mesi dalla data del collaudo positivo. Tutti tali servizi connessi dovranno essere prestati con le modalità, nei termini ed alle condizioni stabilite nel Capitolato tecnico e, laddove migliorative, nell'offerta tecnica formulata dal Fornitore, pena l'applicazione delle penali indicate nel Capitolato Tecnico.

CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO. FATTURAZIONE

1. I corrispettivi, IVA esclusa, dovuti al Fornitore da ARES Sardegna a titolo di prezzo per l'esecuzione delle forniture oggetto del contratto, inclusi i servizi connessi previsti nel Capitolato Tecnico, sono quelli indicati, al netto dell'IVA, nell'Offerta Economica presentata nella procedura dal Fornitore stesso, i quali rappresentano quindi un vincolo per il fornitore. Gli oneri relativi alla sicurezza per rischi da interferenza, ove presenti, sono indicati nel Disciplinare e nell'ordinativo di fornitura.

2. I corrispettivi di cui al comma 1 sono dovuti dalla Stazione Appaltante successivamente all'esito positivo della verifica di conformità/collaudo della prestazione, e cioè dalla data di accettazione della fornitura come definita nel capitolato tecnico. La fattura verrà, pertanto, emessa dal Fornitore solo a seguito del completamento delle prove e verifiche di collaudo con esito positivo, dopo l'emissione del verbale di collaudo contenente la data di accettazione della fornitura. Laddove la fattura venisse emessa in data antecedente, il termine di pagamento di seguito indicato decorrerà, in ogni ipotesi e per ogni effetto, dalla data del collaudo avvenuto con esito positivo.

3. Le somme portate dalle fatture emesse come sopra indicato verranno corrisposte dalla ARES Sardegna al Fornitore secondo la normativa vigente in materia di contabilità della Stazione Appaltante, previa verifica di conformità delle prestazioni erogate. In conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi 209-214 L. 24/12/2007 n. 244 e dalle successive normative e provvedimenti attuativi, tale fattura dovrà essere inviata esclusivamente in forma elettronica, in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, ed il relativo corrispettivo verrà corrisposto dalla ARES Sardegna a 30 (trenta) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità (collaudo), ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2002 ed all'art. 125 D. Lgs. n. 36/2023, ed accreditato sul conto corrente indicato dal Fornitore, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, in sede di presentazione della documentazione per la stipulazione del Contratto. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge citata e si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati comunicati.

4. I corrispettivi indicati nel Contratto si riferiscono a forniture e servizi connessi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione

del Contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà, pertanto, vantare diritti ad ulteriori somme e compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi determinati come sopra, ad eccezione di quanto previsto dalla clausola di revisione di cui al successivo articolo.

6. La fattura/e emessa/e dal Fornitore a fronte dell'esecuzione della fornitura dovrà contenere il riferimento al Contratto ed all'ordinativo di fornitura emesso dalla Stazione appaltante in esecuzione dello stesso. Tale/i fattura/e dovrà, inoltre, riportare il riferimento al CIG indicato nel Disciplinare o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dall'Amministrazione. Detto CIG (o il CUP laddove obbligatorio) dovrà, altresì, essere indicato dalla Stazione Appaltante nel relativo mandato di pagamento, il tutto ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni.

7. (eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI) Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate nel presente articolo.

8. La Stazione Appaltante, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

9. La Stazione Appaltante, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, provvederà ad acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell'aggiudicatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto a ARES Sardegna le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito indicate nel Contratto; in difetto di tale comunicazione ed anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezione alcuna in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

11. (eventuale, in ipotesi di aggiudicazione ad un RTI) Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti della Stazione Appaltante, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato ai precedenti commi, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

12. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte della Stazione Appaltante dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria, che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dalla Stazione Appaltante direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 68, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023.

13. Resta ben inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi connessi previsti, salvo quanto diversamente previsto nel Contratto, nel Capitolato Tecnico e nei restanti atti di gara e/o dalla vigente normativa d'Appalto. Laddove il Fornitore si dovesse rendere inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione di volontà da comunicarsi tramite PEC o con lettera raccomandata A/R da parte della Stazione Appaltante.

14. L'importo dovuto dalla Stazione Appaltante per tale/i fattura/e potrà essere ridotto per somma corrispondente all'importo delle eventuali penali applicate al Fornitore.

15. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di ARES Sardegna a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 120, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione Appaltante di opporre al Cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso in relazione all'ordinativo di fornitura. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad ARES Sardegna. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari al successivo articolo 17 del presente atto.

16. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

REVISIONE PREZZI

1. Qualora nel corso di esecuzione del Contratto, a partire dalla scadenza del primo anno, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo delle forniture oggetto del contratto stesso superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento dell'eccedenza della variazione percentuale dell'indice di riferimento rispetto alla predetta soglia del cinque per cento, in relazione alle sole prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: precisamente, la variazione verrà calcolata sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi alla produzione dell'industria per il settore produttivo di riferimento, oppure, qualora i predetti dati non siano disponibili, la variazione verrà determinata in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. indice FOI).

2. La revisione in aumento è subordinata alla presentazione di motivata istanza di revisione da parte del Fornitore, corredata da idonea documentazione probatoria e indirizzata alla Stazione Appaltante. La Stazione appaltante dispone l'espletamento di apposita istruttoria sulla predetta istanza, all'esito della quale adotterà un apposito provvedimento con il quale potrà riconoscere la revisione, riconoscerla solo in parte o rigettarla laddove venga accertata la non sussistenza dei presupposti previsti per l'applicazione della stessa. In nessun caso la revisione prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi integralmente remunerati con i corrispettivi indicati nel Contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto stesso, nonché ad ogni attività connessa e/o accessoria che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le forniture/prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, nei relativi Allegati e negli Ordinativi di Fornitura.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente migliorative proposte in Offerta tecnica ed alle specifiche indicate nel Contratto e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'Offerta Economica presentata dal fornitore in sede di partecipazione alla procedura di gara, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di ulteriori compensi a tal titolo, nei confronti di ARES Sardegna, assumendosene ogni relativa alea.

5. Il Fornitore, inoltre, si impegna espressamente a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura di cui al Contratto, secondo quanto specificato nel contratto stesso e nei relativi allegati e, più in generale, nella documentazione di gara;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI-EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- d) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che in sede di esecuzione saranno eventualmente comunicate dalla Stazione Appaltante;
- e) comunicare tempestivamente alle Stazione Appaltante le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- f) manlevare e tenere indenne ARES Sardegna da qualsivoglia conseguenza derivante dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
- g) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui la Stazione Appaltante tratta informazioni classificate/riservate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
- h) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali.

6. Le attività necessarie per l'esecuzione delle forniture e la prestazione dei servizi oggetto del Contratto, da svolgersi presso i presidi e le unità operative delle Azienda Socio-sanitarie Locali destinatarie delle forniture, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro dei predetti Presidi ed UU.OO.; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con i Referenti indicati da ARES Sardegna. Il Fornitore, peraltro, prende atto ed accetta che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i presidi e le unità operative delle Aziende destinatarie delle forniture continueranno ad essere utilizzati dal Personale delle predette Amministrazioni e/o da Terzi autorizzati e/o dagli Utenti e, di conseguenza, dichiara sin d'ora di rinunciare espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte presso detti Presidi e Unità Operative.

7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere presso i Presidi e le UU.OO. delle diverse Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna destinatarie delle forniture nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

8. Il Fornitore si obbliga a consentire a ARES Sardegna di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, ad eventuali verifiche in merito alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni e direttive relative alla corretta esecuzione del Contratto che dovessero essere eventualmente impartite da ARES Sardegna e si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione alla predetta Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività contrattuali.

10. In conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 2, D. Lgs. n. 36/2023, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione delle prestazioni, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare a ARES Sardegna il nome del Sub-contraente, l'importo del Contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-Contratto dovranno del pari essere comunicate alla Stazione Appaltante.

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla stipula del presente Contratto, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 108, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023.

3. Il Fornitore si obbliga, inoltre, fatto salvo in ogni caso il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i predetti Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali ed Integrativi di Lavoro sopra indicati vincolano il Fornitore anche nell'ipotesi in cui questi non aderisca alle Associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

5. Restano fermi in capo al Fornitore gli oneri e le responsabilità di cui all'art. 119, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023, per l'ipotesi di subappalto.

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo, a pena di risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla stazione appaltante, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto stesso e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuto a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati, informazioni o documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Fornitore è responsabile, inoltre, dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, del rispetto degli obblighi di riservatezza di cui sopra.

4. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del contratto stipulato con ARES Sardegna, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare ed appalti.

5. Con la sottoscrizione del Contratto il Fornitore si impegna, inoltre, ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 36/2023.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, ARES Sardegna, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

INADEMPIMENTI E PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali del Fornitore che daranno luogo all'applicazione di penali, nonché la misura di tali penali, sono indicate e descritte nel Capitolato tecnico e dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore da ARES Sardegna.

2. In caso di contestazione di un inadempimento da parte di ARES Sardegna, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all'Amministrazione le proprie deduzioni, supportate dalla necessaria documentazione a comprova di quanto asserito, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. ARES Sardegna potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto al Fornitore a qualsivoglia titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva e/o di altre eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. La Stazione Appaltante potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del Contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

RISOLUZIONE. RECESSO

1. Ferme restando le specifiche ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, nel Capitolato tecnico o da vigenti disposizioni di legge, ARES Sardegna, senza bisogno di intimare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del Contratto, in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente appalto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 98, comma 3, lett. a), del Codice;
- c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- d) in tutte le ipotesi, qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- e) qualora il Fornitore, in esecuzione del Contratto, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione del Contratto;
- f) mancata reintegrazione della garanzia definitiva di cui all'art. 53 del Codice (*laddove prevista*) eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ARES;
- g) in ipotesi di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, promosse contro ARES Sardegna in relazione a quanto prestato dal Fornitore in esecuzione del Contratto;
- h) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nel Capitolato Tecnico;
- i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. n. 445/2000;
- j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- k) in ipotesi di violazione del divieto di cessione del Contratto;
- l) nell'ipotesi in cui in relazione ad una o più apparecchiature oggetto del contratto sia abbia un secondo od un successivo esito negativo del collaudo;
- m) in ogni ipotesi in cui le prestazioni e/o adempimenti dell'Aggiudicatario descritte nel Contratto, nel Capitolato Tecnico e, più in generale, nella documentazione allegata al Contratto e/o ivi richiamata, siano espressamente prescritte e richieste al Fornitore a pena di risoluzione del Contratto.

2. ARES Sardegna risolve il Contratto senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;

3. Inoltre, ARES Sardegna potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei membri che compongono la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'Impresa con funzioni specifiche relative alla stipula e all'esecuzione del Contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater, 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p. La risoluzione di cui al precedente periodo è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014.

4. ARES Sardegna, laddove accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il Contratto, tale da compromettere, ai sensi dell'art. 122, comma 3 del Codice, la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore con le modalità di cui all'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice. L'accertamento viene compiuto mediante relazione particolareggiata del DEC, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al Fornitore. ARES Sardegna formula, altresì, la contestazione degli addebiti al Fornitore, e contestualmente assegna un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro il quale il Fornitore deve presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, ARES Sardegna ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto con atto scritto comunicato al Fornitore, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. Qualora, al di fuori delle ipotesi previste dal precedente comma, il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del Contratto, ARES Sardegna assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, ARES Sardegna potrà risolvere il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o tramite pec da ARES Sardegna per porre fine all'inadempimento, ARES Sardegna ha la facoltà di considerare risolti di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

7. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, ARES Sardegna avrà diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto di ARES Sardegna al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

8. Ai sensi dell'art. 122, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, nel caso di risoluzione del Contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato, nei casi contemplati ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 dell'art. 122, degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

9. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, ARES Sardegna ha diritto di recedere unilateralmente dal presente del Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, nelle ipotesi di: a) giusta causa; b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi. In tal caso il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra Legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del Codice;

- in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

10. ARES Sardegna, ai sensi dell'art. 123, commi 1 e 2 del Codice, ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal Contratto, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, a condizione che tenga indenne il Fornitore mediante il pagamento delle prestazioni oggetto del Contratto eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, così come determinato ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, il Fornitore si obbliga a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, si conviene che, in ogni caso, la Stazione Appaltante, in conformità alla previsione di cui all'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136 citata, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto i Contratti di Fornitura, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. o a mezzo PEC, per l'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che ARES Sardegna, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, in conformità alle previsioni di cui all'art. 3, comma 9 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra citata ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
7. ARES Sardegna verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge citata. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere a ARES Sardegna, oltre alle informazioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, restando inteso che ARES Sardegna si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito di tale verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato negli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore stesso riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicati.
9. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Il Fornitore aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'aggiudicatario stesso quanto di ARES Sardegna e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. In particolare con la stipula del contratto l'aggiudicatario si impegna ed obbliga espressamente nei confronti di ARES Sardegna a tenerla indenne e manlevarla da ogni responsabilità e/o conseguenza derivante dai fatti e dagli eventi dianzi descritti.

GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipulazione del Contratto, ARES Sardegna, preliminarmente alla stipulazione del contratto stesso, la costituzione di una garanzia definitiva con le modalità di cui all'art. 106 del Codice, nella misura del 5 (cinque) per cento dell'importo contrattuale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 del Codice.
2. È facoltà della stazione appaltante, in casi debitamente motivati, non richiedere la predetta garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto.

CODICE DI COMPORTAMENTO. PATTO DI INTEGRITÀ

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Codice di comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, adottati dalla Stazione Appaltante e consultabili sul sito della stessa. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.
2. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a rispettare le clausole del tale Patto di integrità di ARES Sardegna, che è allegato al contratto di fornitura e ne costituisce parte integrante.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ARES Sardegna ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi comprese quelle previste dalla vigente normativa relative all'imposta di bollo, anche ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice. Rimangono in capo alla Stazione Appaltante gli oneri su di essa gravanti ai sensi della vigente normativa.
2. Laddove la vigente normativa richiede la registrazione, questa si intende a carico del Fornitore. Il Fornitore dichiara che le prestazioni oggetto del presente Contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ("split payment") - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata, se dovuta la registrazione, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore stesso.

FORO ESCLUSIVO

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra ARES Sardegna ed il Fornitore con riferimento alla stipulazione, interpretazione ed esecuzione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.